

Dopo l'articolo 193, inserire il seguente:

Art. 193-bis

(Proroga tecnica degli affidamenti concessori nelle reti distributive dei giochi pubblici)

“1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle già in proroga.

2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corrisposizioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell'emergenza epidemiologica.

3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. I commi 727, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.”

193.02. Lacarra.

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente: «Art. 194-bis. (*Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento*)

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021” e le parole “sino al 31 dicembre 2020 e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono soppresse.”

194.01. Zennaro.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 194-bis: *(Interventi in materia di versamenti PREU)*

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue:

i) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende prorogata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021;

ii) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 30 aprile 2021.

194.07. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 194, inserire il seguente:

“Art. 194-bis.

(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

All'articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157:

- a) al comma 1, sostituire le parole “credito d'imposta” con le parole “un'agevolazione, sotto forma di credito di imposta o di accredito diretto”;
- b) ai commi 1-bis e 2, sostituire le parole “Il credito d'imposta” con le parole “L'agevolazione”;
- c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. L'opzione tra credito d'imposta ed accredito diretto è esercitata dal soggetto beneficiario. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, sono definiti i termini e le modalità per l'esercizio dell'opzione di accredito diretto.”

194.014. Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l'articolo 194 è inserito il seguente:

Art. 194-bis

(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

1. All'articolo 1, comma 731, della Legge 19 dicembre 2019 , n . 157, le parole "e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021" e le parole "e nell' 8 , 60 per cento, a decorrere dal 1 ° gennaio 2021" sono soppresse.

194.015. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo l'articolo 194 è inserito il seguente:

Art. 194-bis: (Interventi in materia di scommesse sportive)

1. I termini di riversamento da parte dei concessionari all'erario ed all'Agenzia dogane e Monopoli di quanto dovuto per l'attività di raccolta delle scommesse sulla rete fisica in scadenza il 30 novembre 2020 sono prorogati al 31 marzo 2021. Le somme dovute sono versate con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria a quella prorogata.

2-ter. All'onore derivante dal precedente comma, valutato in 100 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'art. 34 comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

194.016. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo l'articolo 194 è inserito il seguente:

Art. 194-bis: (Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

1 A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della Legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole “e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021” e le parole “e nell’8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono soppresse.”

Conseguentemente

All'articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “400 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “100 milioni

194.025. Mandelli, Porchietto, Squeri.

Dopo l'articolo 194 è inserito il seguente:

Art. 194-bis: (Interventi di ristoro per le sale bingo)

1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole "sospensione dell'attività" sono aggiunte le parole "per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe".

2. Dal 1° gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73% del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.

Conseguentemente

All'articolo 209 sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti "500 milioni" e le parole "500 milioni" con le seguenti "200 milioni"

194.026. D'Attis, Mandelli, Squeri, Porchietto, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo 194 è inserito il seguente:

Art. 194-bis: (Interventi in materia di scommesse sportive)

1. I termini di riversamento da parte dei concessionari all'erario ed all'Agenzia dogane e Monopoli di quanto dovuto per l'attività di raccolta delle scommesse sulla rete fisica in scadenza il 30 novembre 2020 sono prorogati al 31 marzo 2021. Le somme dovute sono versate con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria a quella prorogata.

194.027. D'Attis, Mandelli, Porchietto, Squeri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al fine di uniformare la tassazione nel settore delle scommesse ippiche a quelle sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall'emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, è stabilito nella misura del 20 per cento, per la rete fisica, e del 24 per cento per il gioco a distanza. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli”.

205.1. Sani.

Sopprimerlo

205.2. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, i concessionari del gioco a distanza versano un contributo di solidarietà all'entrata del bilancio dello Stato che resta acquisito all'erario per la successiva riassegnazione nel Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3-ter. Il contributo di solidarietà di cui al precedente comma, è determinato in misura pari a 1 per cento dei ricavi da gioco a distanza per ciascun concessionario per l'anno 2021 ed in misura pari al 2 per cento dei ricavi da gioco a distanza per ciascun concessionario per gli anni 2022 e 2023.».

205.3. Silvestri Francesco.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3.bis Al fine di uniformare la tassazione delle scommesse ippiche a quella applicata alle scommesse sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall'emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dal 1 gennaio 2021 e secondo il disposto dell'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui all'articolo 1 comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta di dette scommesse, rilevata bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 34 per cento e per il "gioco a distanza" al 38 per cento. Nel caso in cui, nello stesso periodo di misurazione, la raccolta di dette scommesse raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 25 per cento e per il "gioco a distanza" al 29 per cento; nel caso in cui, nello stesso periodo di misurazione, la raccolta di dette scommesse raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 20 per cento e per il "gioco a distanza" al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse, nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

205.4. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Marzana, Maglione, Parentela, Pignatone.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole "sospensione dell'attività" sono aggiunte le parole "per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe".

2-ter. All'onore derivante dal precedente comma, valutato in 4,4 milioni per il 2020 e 1,5 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'art. 34 comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Conseguentemente al comma 2, le parole: "gennaio 2021" sono sostituite dalle parole: "febbraio 2021".

205.5. Ungaro, Del Barba.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, già prorogati dall'art. 69 comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 sono ulteriormente prorogati per il periodo necessario a consentire l'indizione e lo svolgimento, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle gare finalizzate all'attribuzione delle nuove concessioni aventi tutte decorrenza dal 1 gennaio 2023.

3-ter. La proroga di cui al comma 3-bis è condizionata al versamento delle somme annuali previste dall'art. 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n.205 come modificate dall'art. 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3-quater. Per gli anni 2021 e 2022, a titolo di ristoro per i minori introiti derivanti dalla riduzione delle attività conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, ai concessionari del gioco a distanza, nonché ai concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è retrocessa la parte di imposta unica e di prelievo erariale unico che risulti eccedente gli importi dovuti e versati, per i medesimi titoli e per i periodi mensili corrispondenti nell'anno 2019, incrementata dalle maggiorazioni dei prelievi successivamente intervenute, al fine di assicurare la neutralità del ristoro sul gettito erariale. Le quote di ristoro in favore degli operatori che abbiano conseguito un maggior volume d'affari sono attribuite tramite i conguagli effettuati al termine di ciascun trimestre. Eventuali differenze negative riscontrate non determinano obbligo per i concessionari di integrare i versamenti già effettuati. Sul volume d'affari mensile i concessionari versano i due terzi del dovuto, mentre il restante terzo è trattenuto dai medesimi fino all'effettuazione del conguaglio trimestrale cui consegue la definitiva liquidazione dell'obbligazione fiscale.

205.6. D'Attis, Mule', Mandelli.

All'art. 205, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

2-bis. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole "sospensione dell'attività" sono aggiunte le parole "per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe".

2-ter. All'onore derivante dal precedente comma, valutato in 4,4 milioni per il 2020 e 1,5 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'art. 34 comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Conseguentemente, al comma 2, le parole: "gennaio 2021" sono sostituite dalle parole: "febbraio 2021".

205.7. D'Attis, Mule', Mandelli.

All'art. 205, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

3-bis. All'art. 8, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: “Per le stesse imprese, il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, con riferimento all'ammontare mensile dei canoni di locazione sostenuti per differenti unità produttive riconducibili ad un'unica persona giuridica, anche se avente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

3-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati nel limite massimo pari a 25 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'art. 34 comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Conseguentemente, al comma 3, le parole “259,2 milioni” sono sostituite dalle parole “284,2 milioni”.

205.8. D'Attis, Mule', Mandelli.

All'art. 205, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole "sospensione dell'attività" sono aggiunte le parole "per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe. Agli oneri i cui al presente comma, pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto all'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, quanto all'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126".

205.9. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis All'articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Per le stesse imprese il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno con riferimento all'ammontare mensile dei canoni di locazione sostenuti per differenti unità produttive riconducibili ad un'unica persona giuridica anche se avente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

b) al comma 3, le parole “259,2 milioni” sono sostituite dalle parole “284,2 milioni”.

205.10. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis..Per l'anno 2020 la base imponibile dell'Imposta sugli Intrattenimenti sugli apparecchi di cui alla tariffa allegata all'art.14 bis del Dpr 640/72 è ridotta del 50 per cento rispetto a quella previgente. Gli importi versati in eccedenza all'entrata in vigore della presente legge di conversione possono essere utilizzati in compensazione nell'anno 2021. Il versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui all'art.74 comma 6 del Dpr 633/72 è sospeso per l'anno 2020. Il versamento dell'Imposta sul valore aggiunto di cui all'art.74 comma 6 del Dpr 633/72 per l'anno 2020 dovrà avvenire in unica soluzione entro il 28 Febbraio 2021. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato «10&lotto» e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.”

205.11. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all'art.110 comma 6 lett.a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 21,60% delle somme giocate. Alle minori entrate, valutate in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

205.12. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il termine previsto per la scadenza delle concessioni per la gestione della rete telematica di cui all'art.14 comma 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è prorogato di trentasei mesi.”

205.13. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nei contratti bancari sono nulle le clausole contrattuali che prevedono l'esclusione delle aziende che operano nella raccolta di gioco a mezzo degli apparecchi di cui all'art.110 commi 6 e 7 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge di conversione.”

205.14. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le normative emanate da Regioni ed Enti Locali in materia di distanze minime dai luoghi sensibili ed orari di apertura degli esercizi di installazione degli apparecchi da gioco nonché di funzionamento degli apparecchi medesimi si intendono abrogate. In ossequio al dettato dell'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 7 Settembre 2017 gli orari di interruzione dl funzionamento quotidiano degli apparecchi da gioco sono fissati come segue: dalle ore 24 alle ore 7. Le disposizioni successive all'entrata in vigore della presente legge di conversione che siano in contrasto con le disposizioni dei periodi precedenti sono nulle.”

205.15. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro Unico degli operatori di gioco di cui all'art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per gli anni 2021 e 2022, non è considerato requisito la regolarità fiscale e contributiva. A tale fini non potrà essere richiesto all'atto dell'iscrizione o del rinnovo dell'iscrizione al suddetto registro alcun documento attinente alla regolarità fiscale o contributiva.”

205.16. D'Attis, Mule', Mandelli.

All'art.205 è inserito il seguente quinto comma:

“3-bis I termini per il pagamento del Prelievo Erariale Unico con scadenze entro il 30 Dicembre 2020 sono prorogati al 30 Dicembre 2021. Le somme dovute possono essere versate dai soggetti passivi del prelievo e ad essi dai soggetti dagli stessi incaricati della raccolta con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata e' versata entro il 31 Dicembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata e' versata entro il 22 Dicembre 2021. La modalità di determinazione dell'Imponibile medio forfettario è determinato con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base dei livelli di raccolta del singolo apparecchio nel bimestre precedente alla mancata lettura dei contatori.”

205.17. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Ai fini di cui al comma 2, la raccolta delle scommesse effettuate a distanza con interazione diretta tra giocatori si intende come la sommatoria di tutte le commissioni addebitate ai giocatori, comprese le commissioni sulle vincite, al netto dell'imposta unica.”.

205.18. D'Attis, Mule', Mandelli.

All'articolo 205 aggiungere i seguenti commi

3-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n.147, sopprimere le parole da ", e il divieto di trasferimento dei locali" fino al termine del periodo. Il trasferimento è acconsentito unicamente nella provincia o capoluogo di provincia sprovvisto di offerta.

3-ter. Il Ministro delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna con proprio decreto i limiti previsti dall'art.9 del D.M.31 gennaio 2000, n.29 al fine di renderli coerenti con l'attuale situazione del mercato e riconoscere adeguate economie di scala agli operatori

205.19. D'Attis, Mule', Mandelli.

All'art. 205, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3-bis. I concessionari del gioco regolato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 versano il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.

205.20. D'Attis, Mule', Mandelli.

All'articolo 205 dopo il comma 3 inserire il seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021” e le parole “sino al 31 dicembre 2020 e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono soppresse.”.

205.21. D'Attis, Mule', Mandelli.

L'articolo 205 è sostituito dal seguente:

Articolo 205

(Disposizioni in materia di giochi)

1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle già in proroga.

2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell'emergenza epidemiologica.

3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. I commi 727, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

205.22. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 205–bis.

(Disposizioni in materia di ippica)

1. A decorrere dall'anno 2021, negli ippodromi può essere commercializzato il gioco lecito a condizione che i locali siano accessibili unicamente dall'interno degli ippodromi stessi. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative della presente disposizione.

205.02. Mancini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 205 bis

1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “da indire entro il 30 giugno 2020” sono sostituite dalle parole “da indire entro il 30 giugno 2022”, le parole “e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole “e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023” e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo “Per l'anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 32,8 milioni per l'anno 2021 e a 65,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'art. 209 della presente legge.

205.03. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 205 bis

1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle parole "da indire entro il 30 giugno 2022"; le parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023" e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo “In considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19, il pagamento annuale della somma da versare a titolo di proroga delle concessione non è dovuto per l'anno 2021.”.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 65,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'art. 209 della presente legge.

205.04. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 205 bis

1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, nonché al fine di consentire il progressivo allineamento temporale delle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici, per le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, i termini per l'indizione delle procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2023. Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate a titolo oneroso, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino al 31 dicembre 2023.

2. Gli importi da versare a titolo di proroga sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205.

3. All'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205 è aggiunto il seguente periodo: “Per l'anno 2021, la somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”.

4. Le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di proroga, sulla base delle indicazioni operative definite con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stabilite come segue:

- Per l'anno 2021 entro il 30 giugno 2021.
- Per l'anno 2022: il 50% del dovuto entro il 31 ottobre 2021 ed il restante 50% entro il 30 giugno 2022.
- Per l'anno 2023: il 50% del dovuto entro il 31 ottobre 2022 ed il restante 50% entro il 30 giugno 2023.

Le risorse dovute a titolo di proroga e versate entro l'anno 2021 affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui all'articolo 217, DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. L'articolo 217, comma 2, del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 è così sostituito: “Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2021. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2020, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 una quota pari una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata

con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2021, fino a concorrenza limite massimo di 50 milioni, affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le risorse di cui dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205. Qualora negli anni 2020 e 2021 l'ammontare delle entrate così come determinate al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 32,8 milioni per l'anno 2021 e a 65,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'art. 209 della presente legge

205.05. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 205 bis

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle parole "da indire entro il 30 giugno 2022", le parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023" e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo "In considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19, il pagamento annuale della somma da versare a titolo di proroga delle concessione non è dovuto per l'anno 2021.".

205.08. Ungaro, Del Barba.

Dopo l'articolo 205 aggiungere il seguente:

Articolo 205-bis

(Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché di contenziosi di natura civile in essere, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

2. Al relativo onere pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

205.011. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo l'articolo 205 aggiungere il seguente:

Articolo 205-bis

(Interventi in materia di versamenti PREU)

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue:

i) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende prorogata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021;

ii) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 30 aprile 2021.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77.

205.012. D'Attis, Mule', Mandelli, Cattaneo.

Dopo l'articolo 205 aggiungere il seguente:

Articolo 205-bis

(Sostegno ai flussi economico-finanziari ed all'occupazione delle sale bingo)

1. Al fine di garantire la continuità dell'operatività delle Sale Bingo, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73% del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.

2. Al relativo onere, pari a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 542 della legge 11 dicembre 2016, n.232, come incrementato dall'articolo 19, comma 1 lettera b) del decreto legge. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

205.013. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo l'articolo, 205 aggiungere il seguente:

Art. 205 bis

1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, nonché al fine di consentire il progressivo allineamento temporale delle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici, per le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, i termini per l'indizione delle procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2023. Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate a titolo oneroso, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino al 31 dicembre 2023. Sono altresì prorogate al 31.12.2023 le concessioni per la raccolta a distanza dei medesimi giochi.

2. Gli importi da versare a titolo di proroga sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205.

3. All'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2021, la somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici".

4. Le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di proroga, sulla base delle indicazioni operative definite con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stabilite come segue:

- Per l'anno 2021 entro il 30 giugno 2021.
- Per l'anno 2022: il 50% del dovuto entro il 31 ottobre 2021 ed il restante 50% entro il 30 giugno 2022.
- Per l'anno 2023: il 50% del dovuto entro il 31 ottobre 2022 ed il restante 50% entro il 30 giugno 2023.

Le risorse dovute a titolo di proroga e versate entro l'anno 2021 affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui all'articolo 217, DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. L'articolo 217, comma 2, del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 è così sostituito: "Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2021. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2020, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 una quota pari una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata

con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2021, fino a concorrenza limite massimo di 50 milioni, affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le risorse di cui dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205. Qualora negli anni 2020 e 2021 l'ammontare delle entrate così come determinate al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”

205.014. D'Attis, Mule', Mandelli, Cattaneo.

Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

articolo 205-bis

“Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici

1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.”

205.015. D'Attis, Mandelli, Mule'.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 205 bis

1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, nonché al fine di consentire il progressivo allineamento temporale delle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici, per le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, i termini per l'indizione delle procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2023. Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate a titolo oneroso, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino al 31 dicembre 2023. Sono altresì prorogate al 31.12.2023 le concessioni per la raccolta a distanza dei medesimi giochi.
2. Gli importi da versare a titolo di proroga sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205.
3. All'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2021, la somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici".
4. Le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di proroga, sulla base delle indicazioni operative definite con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stabilite come segue:
 - Per l'anno 2021 entro il 30 giugno 2021.
 - Per l'anno 2022: il 50% del dovuto entro il 31 ottobre 2021 ed il restante 50% entro il 30 giugno 2022.
 - Per l'anno 2023: il 50% del dovuto entro il 31 ottobre 2022 ed il restante 50% entro il 30 giugno 2023.

Le risorse dovute a titolo di proroga e versate entro l'anno 2021 affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui all'articolo 217, DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77.

1. L'articolo 217, comma 2, del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 è così sostituito: "Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2021. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2020, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 una quota pari una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2021, fino a concorrenza limite massimo di 50 milioni, affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le risorse di cui dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205. Qualora negli anni 2020 e 2021 l'ammontare delle entrate così come

determinate al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”

205.016. Cattaneo.